**Informativa di Studio n. 6/2020 del 2 settembre 2020**

**A tutti i Clienti** Loro sedi

# OGGETTO: Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto agosto”)

**Art. 65 – Proroga moratoria PMI**

fino alla data del 31 gennaio, per le PMI di cui all’articolo 56 D.L. 18/2020:

* non possono essere revocati gli importi accordati per le aperture di credito **a** revoca e per i prestiti concessi a fronte di anticipi su crediti;
* i contratti per prestiti non rateali sono prorogati alle stesse condizioni;
* sono sospese le rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing*.

**Art. 77 – Credito d’imposta locazioni**

Il credito d’imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio e spettante ai soggetti locatari esercenti attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019, è esteso anche al mese di giugno. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta è previsto anche per il mese di luglio.

**Art. 78 – Abolizione saldo IMU**

Non è dovuto il saldo IMU per - tra gli altri - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (tutti immobili che avevano già fruito dell’esonero dal saldo dell’acconto IMU di giugno).

**Art. 79 – Credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive**

Viene ristabilito il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramentodelle strutture ricettive turistico-alberghiere (originariamente introdottodall['articolo 10 D.L. 83/2014)](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2014-05-31;83_art10) nella misura del 65 per cento, per il 2020 e **il** 2021.

**Art. 81 – Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, ASD e SSD**

È riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie,effettuate a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in favore di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche, Ssd e Asdiscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici eche svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati ed è soggetto a limite massimo di spesa da definirsi sulla base delle risorsedisponibili. L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a Leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Sono escluse dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.

**Art. 97 – Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi**

Il versamento di:

**-** ritenute IRPEF e relative addizionali, IVA, contributi INPS e premi INAIL, dovute da:

(i) soggetti con ricavi 2019 inferiori a 50mln che hanno subito una riduzione di almeno il 33% del fatturato di marzo 2020 su marzo 2019 e di aprile 2020 su aprile 2019;

(ii) soggetti con ricavi 2019 superiori a 50mln che hanno subito una riduzione di almeno il 50% del fatturato di marzo 2020 su marzo 2019 e di aprile 2020 su aprile 2019

(versamento sospeso per effetto dell’articolo 18 D.L. 23/2020 - c.d. Decreto “Liquidità”);

**-** ritenute IRPEF e relative addizionali, IVA, contributi INPS e premi INAIL, dovute da soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi non superiori a 2mln;

può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi:

* per il 50% delle somme, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo;
* per il restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

**Art. 98 – Proroga versamento imposte per soggetti ISA**

È’ differito al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti ISA chehanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

**Art. 99 – Proroga riscossione coattiva**

Per tutti i contribuenti, sono sospesi fino al 15 ottobre 2020:

* i termini dei versamenti (anche di rate per piani di dilazione), scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento o da avvisi di accertamento fiscali, doganali e locali, o da avvisi di addebito INPS o ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
* gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;
* le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti (secondo l’articolo 48-bis D.P.R. 602/1973).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 novembre 2020.

Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

**Art. 110 – Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020**

È prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere:

* effetti soltanto civilistici e contabili
* effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

**Lo studio rimane a completa disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento ritenuto d’occorrenza.**

***La presente informativa, per la rappresentazione volutamente sintetica delle informazioni in essa contenute, non costituisce in alcun modo parere tributario.***